



CONVENZIONE
eco-compattatori riciclo *bottle to bottle*

ALLEGATO A

tra il **Comune di Casalgrande**, di seguito per brevità denominato anche semplicemente “Comune”, indirizzo PEC casalgrande@cert.provincia.re.it

e

il **Consorzio di Riciclo CORIPET** (codice fiscale e partita iva 07168330962) autorizzato con decreto del MATTM n. 58/2018, con sede legale in Milano, Via San Maurilio 23, rappresentato dal Presidente Corrado Dentis, di seguito per brevità denominato anche semplicemente “CORIPET” o “Consorzio”, indirizzo PEC coripet@legalmail.it

Premesso che

- a. la Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP – *Single Use Plastic*) ha introdotto nuovi, sfidanti obiettivi di raccolta e riciclo specifici sulle bottiglie in PET (d’ora in avanti anche solo “bottiglie” o “CPL PET”), e segnatamente: **i)** i livelli di raccolta delle bottiglie dovranno essere pari ad almeno il 77% entro il 2025 e al 90% entro il 2029 (art. 9 dir. cit.); **ii)** dagli anni 2025 e 2030, le bottiglie dovranno contenere almeno, rispettivamente, il 25% e il 30% di R-PET *food contact* (PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare, art. 6 dir. cit.);
- b. per rispondere alle sfide poste dalla nuova normativa europea, occorre integrare i tradizionali sistemi di raccolta con nuovi sistemi di restituzione da parte dei cittadini delle bottiglie post consumo (v. VII°, X° e XXI° considerando, nonché artt. 1, comma 2, e 7 Direttiva 94/62/CE), incentrati su meccanismi premiali, in modo da contribuire (v. XVII° considerando Direttiva 2008/98/UE) a che dette bottiglie siano effettivamente riciclate, con conseguente minor consumo di energia e di materie prime e riduzione dei quantitativi avviati a smaltimento e dei relativi costi di smaltimento;
- c. in data 11 maggio 2020 è stato sottoscritto l’accordo tra ANCI e CORIPET avente ad oggetto la raccolta e il riciclo dei contenitori in PET per liquidi, che prevede, oltre alla raccolta differenziata tradizionale, installazioni di eco-compattatori che consentono il raggiungimento dei nuovi e specifici obiettivi sulle bottiglie in PET previsti dalla cit. direttiva SUP;

- d. ANCI e CORIPET in data 25 marzo 2021 hanno prorogato e rinnovato il proprio accordo, che è oggi valido ed efficace sino alla sottoscrizione dell'Accordo di comparto tra tutti gli operatori del settore (art. 224, commi 5 e 5 *bis* TUA);
- e. il Comune, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, intende contribuire al raggiungimento di tali obiettivi e a tal fine intende sottoscrivere il presente accordo con CORIPET, consorzio senza fini di lucro che gestisce un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) specifico sulle bottiglie e che, in base al proprio decreto di riconoscimento del MATTM n. 58 del 24.4.2018, è autorizzato all' "*aumento programmato di installazioni di eco-compattatori*" [art. 2, lett. d), decreto cit.];
- f. CORIPET ad oggi gestisce l'unico sistema di responsabilità estesa del produttore specifico sulle bottiglie in PET, autorizzato dal MATTM ad operare anche per mezzo degli eco-compattatori (decreto di riconoscimento n. 58 del 24.4.2018 e relativo decreto di proroga n. 16 del 21.4.2020);
- g. CORIPET si impegna ad attivare a propria cura e spese, all'interno del territorio comunale, il sistema di riciclo *bottle to bottle* mediante l'installazione di eco-compattatori, grazie ai quali i cittadini potranno restituire le proprie bottiglie in PET post consumo, separatamente da altri rifiuti, con possibilità di ricevere in cambio un incentivo [la Direttiva 94/62 stabilisce che per raggiungere un alto grado di riciclaggio è fondamentale che i materiali post consumo siano separati sin dall'origine in base alle loro caratteristiche rispetto ad altri flussi di materiali non omogenei, e che in tale contesto appare fondamentale il contributo degli utenti (v. XXI° e XXIX° considerando, nonché art. 13), che devono essere incentivati a separare];
- h. CORIPET garantisce che, attraverso i predetti eco-compattatori, le bottiglie in PET post consumo saranno sin dall'origine separate da altri flussi di materiali, compattate, raccolte e trasportate da soggetti autorizzati come per legge e infine riciclate meccanicamente presso impianti autorizzati EFSA ai fini del riciclo a ciclo chiuso *bottle to bottle*, come previsto dalla cit. Direttiva SUP e dal Regolamento UE n. 282/2008;
- i. la sottoscrizione del presente accordo, rientrante nelle finalità istituzionali di entrambe le Parti, non comporta oneri economici per il Comune, venendo gli eco-compattatori acquistati, installati e gestiti a cura e spese del Consorzio, che dovrà trasmettere al Comune i dati sulle performance di raccolta/riciclo degli eco-compattatori CORIPET installati, anche in funzione delle rendicontazioni obbligatorie di fine annualità (sistema MUD e ORSO);

- j. il Comune potrà conteggiare, senza oneri di sorta, tali dati degli eco-compattatori CORIPET nei propri obiettivi, sommandoli a quelli derivanti dalla raccolta differenziata tradizionale, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge (*ex art. 205 TUA e dir. SUP cit.*).
- k. La convenzione consente quindi al Comune il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per questo il Comune intende promuovere le installazioni CORIPET, mettendo a tal fine a disposizione del consorzio uno o più luoghi idonei su superficie pubblica, a fronte dell'ottenimento a titolo gratuito dei predetti dati da sommare a quelli della raccolta differenziata tradizionale e della riduzione dei costi di smaltimento, con esenzione dal pagamento del canone di concessione suolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del Canone per l'Occupazione Suolo Pubblico,

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. **Oggetto:** con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, mette a disposizione di CORIPET il luogo idoneo su superficie pubblica per l'installazione degli eco-compattatori, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta/riciclo previsti dalla legge (*ex art. 205 TUA e dir. SUP cit.*) e a fronte dell'obbligo di CORIPET di provvedere, a propria cura e spese, alle installazioni, al ritiro e all'avvio al riciclo *bottle to bottle* delle bottiglie in PET, nonché dell'obbligo di CORIPET di trasmettere semestralmente al Comune – a titolo gratuito – i dati di cui al successivo punto 2.
2. **Conteggio dei dati:** il Comune potrà conteggiare, senza oneri di sorta, i dati sui quantitativi di bottiglie in PET intercettati e avviati a riciclo per mezzo degli eco-compattatori CORIPET, nei propri obiettivi, sommandoli a quelli derivanti dalla raccolta differenziata tradizionale, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge (*ex art. 205 TUA e dir. SUP cit.*). L'accordo consente quindi al Comune il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. I dati saranno comunicati al soggetto indicato nel modulo allegato al presente accordo.
3. **Oneri:** il sistema *bottle to bottle* non determina oneri per il Comune, che potrà conteggiare i dati di cui al precedente punto 2 e conseguire risparmi di spesa sia sui costi di raccolta che risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei quantitativi da avviare a smaltimento.
4. **Durata:** il presente accordo avrà validità ed efficacia per un anno dalla data della sua sottoscrizione e e sarà da rivedere al momento della sottoscrizione del nuovo accordo di

programma quadro fra tutti gli operatori del comparto di riferimento, come previsto dall'art. 224 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 116/2020.

- 5. Ulteriori pattuizioni:** con separato accordo il Comune e CORIPET potranno concordare ulteriori condizioni, nonché potranno decidere, nel rispetto delle norme vigenti, di affidare al Comune/gestore locale servizi quali, a titolo esemplificativo, il prelievo e il trasporto delle bottiglie, nel qual caso tali servizi saranno remunerati a prezzi di mercato ed il quantum sarà rimesso alla negoziazione tra CORIPET e il singolo Comune.

Il Comune è libero di provvedere autonomamente all'attivazione di un sistema di incentivazione per i cittadini che restituiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori CORIPET (come, a titolo meramente esemplificativo, uno sconto sulla tariffa rifiuti, buoni sconto sugli acquisti, etc.); in mancanza, provvederà autonomamente CORIPET, anche attraverso possibili soggetti terzi.

Anche per le eventuali installazioni su superficie privata CORIPET è obbligato a comunicare semestralmente al Comune – sempre a titolo gratuito e al soggetto indicato nel modulo allegato al presente accordo – i dati sui quantitativi di bottiglie in PET intercettati e avviati a riciclo per mezzo di tali eco-compattatori. Per ogni singola installazione su superficie privata, CORIPET comunicherà al Comune, entro un mese dall'avvenuta messa in funzione del macchinario, il luogo dell'avvenuta installazione.

Allegato:

A. Modulo per la comunicazione dei dati. ???????

Milano, 2021

PER CORIPET

PER IL COMUNE
